

REGOLAMENTO (CE) N. 1642/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 8, e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/1999 ⁽⁴⁾, i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione interessata;

(2) Considerando che, nel periodo 1° luglio 1998 — 31 dicembre 1998, vigeva il tasso calcolato in base al metodo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93, mentre a partire dal 1° gennaio 1999, in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che stabilisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁵⁾, è applicabile soltanto il tasso di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio ⁽⁶⁾; che pertanto l'applicazione del tasso di conversione dell'euro per l'intera campagna di commercializzazione 1998/99 comporterebbe l'applicazione retroattiva di un tasso diverso da quello che sarebbe fissato qualora il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 1713/93 fosse applicato agli Stati membri partecipanti e non terrebbe conto della legittima fiducia degli operatori nei confronti del metodo di calcolo dei tassi di conversione applicabili ad alcuni pagamenti nel settore dello zucchero;

(3) considerando che è pertanto necessario applicare, per la campagna di commercializzazione 1998/99, due tassi di conversione, rispettivamente per il periodo 1° luglio 1998 — 31 dicembre 1998, uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agromonetari e del tasso di conversione dell'euro nel corso della suddetta campagna di commercializzazione e, per il periodo 1° gennaio 1999 — 30 giugno 1999, il tasso di

conversione dell'euro fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98;

(4) considerando che per consentire l'applicazione a tali pagamenti del tasso risultante dalla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione citati, occorre anche fissare fatti generatori specifici per le somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola, nonché per i contributi alla produzione e per il contributo complementare;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1713/93 è modificato come segue

1) È inserito l'articolo 1 bis seguente:

•Articolo 1 bis

Per la campagna di commercializzazione 1998/99 e per gli Stati membri che partecipano ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98,

1) per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, si applicano:

— per il periodo 1° luglio 1998 — 31 dicembre 1998, il tasso di conversione agricolo specifico di cui all'allegato II,

— per il periodo 1° gennaio 1999 — 30 giugno 1999, il tasso di conversione fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98;

2) per l'applicazione dei tassi di cui al punto 1 sono fissati i seguenti fatti generatori:

— per le somme dovute in virtù del pagamento dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81: il primo giorno della campagna di commercializzazione;

— per le somme dovute in virtù del pagamento dei contributi alla produzione e per il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento: il primo giorno della campagna di commercializzazione.

2) L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II.

(1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

(2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

(3) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

(4) GU L 78 del 24.3.1999, pag. 9.

(5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(6) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.